

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

tra

**l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Sicilia**, nel seguito indicato INAIL Sicilia con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale del Fante 58/D, rappresentato dal dott. Giorgio Soluri nella qualità di Direttore regionale pro tempore

e

**la Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulti del Lavoro Siciliani** con sede Palermo, in Via Resuttana 360, rappresentata dal Dott. Carambia Giuseppe nella qualità di Presidente regionale pro tempore

di seguito dette anche "**Parti**"

### **PREMESSO CHE**

- l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
- il d.lgs. n.38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti istituzionali dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatologie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza,

consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;

- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- il d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha attribuito all'Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- con la determina del Presidente dell'Inail dell'11 luglio 2016 n. 258, come modificata dalla determina del 19 dicembre 2018, n. 527 è stato approvato il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" che disciplina gli interventi finalizzati al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, all'adattamento delle postazioni di lavoro e alla riqualificazione professionale;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli Indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2026-2028 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 12 del 5 agosto 2025), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 21 maggio 2026) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- il CIV con delibera n.3 del 13 marzo 2026 ha approvato "il Piano triennale per la prevenzione 2025- 2027. Aggiornamento 2026" di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2026 n. 8;
- la Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro Siciliani coordina e promuove, secondo le direttive del Consiglio Nazionale, tutte le attività di Categoria, dalla formazione degli iscritti alla previdenza, dalle nuove opportunità professionali allo sviluppo delle competenze, dal tirocinio professionale alle funzioni sussidiarie affidate alla Categoria, attraverso i vari Cpo Territoriali. Interagisce con le istituzioni regionali, con gli istituti previdenziali e assistenziali e con altri Ordini

professionali, per promuovere politiche ed iniziative in materia di lavoro, previdenza, fisco e assistenza sociale;

- la Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro Siciliani insieme ai Cpo Aderenti, promuove ogni iniziativa formativa per i propri iscritti, al fine di valorizzare l'apporto professionale e scientifico dei singoli professionisti nei confronti di aziende, lavoratrici, lavoratori e pubblica amministrazione di riferimento;

- i Consulenti di Lavoro svolgono un ruolo fondamentale nell'orientamento e nell'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso le politiche attive e interventi mirati al miglioramento dell'occupabilità, promuovendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l'accesso a percorsi di inserimento, riqualificazione e aggiornamento professionale e supportando le fasce sociali più deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

### **CONSIDERATO CHE**

- la Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro Siciliani ha manifestato espressamente la volontà di avviare, attraverso la stipula di un atto convenzionale, azioni sinergiche con l'Inail – Direzione regionale Sicilia, volte a promuovere la cultura della prevenzione in regione e allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle piccole, medie e microimprese;

- è stato sottoscritto il 19/12/2024 il Protocollo d'intesa tra l'Inail e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro per le medesime finalità di seguito riportate;

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della salute e la sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

### **LE PARTI CONVENGONO**

#### **Articolo 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

#### **Articolo 2 Finalità**

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

### **Articolo 3**

#### **Ambiti di collaborazione**

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

- a) realizzazione di iniziative formative finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche;
- b) organizzazione di eventi e campagne finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie e microimprese e ai settori che presentano maggiori rischi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali (edilizia, agricoltura, etc.);
- c) promozione, a livello regionale, dei bandi di finanziamento ISI Inail e del modello annuale OT23 (riduzione tasso medio per prevenzione) al fine di valorizzare la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei progetti in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- e) reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

### **Articolo 4**

#### **Contrasto all'abusivismo professionale**

Le Parti danno atto che costituisce interesse dell'Istituto lo svolgimento della professione a mezzo dei soggetti abilitati ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi le informazioni e ad evidenziare e contrastare le attività di soggetti non autorizzati all'esercizio della professione.

### **Articolo 5**

#### **Comitato di coordinamento**

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento composto da 6 referenti, di cui 3 individuati dall'Inail e 3 individuati dalla Consulta regionale dei Presidenti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Al Comitato di coordinamento sono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Inoltre, il tavolo tecnico provvede:

- alla verifica dell'applicazione del presente accordo;
- ad esaminare problematiche, di comune interesse, che richiedano un approfondimento congiunto volto alla semplificazione dei procedimenti e all'individuazione di possibili soluzioni condivise.

## **Articolo 6**

### **Obblighi e oneri delle Parti**

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e le idonee risorse professionali per la realizzazione degli obiettivi indicati.

All'attuazione del presente Accordo, le Parti provvedono con le proprie risorse umane e strumentali; dallo stesso non discende alcun onere finanziario a carico delle parti.

## **Articolo 7**

### **Durata**

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

## **Articolo 8**

### **Trattamento dei dati**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2018, nonché dal GDPR - Regolamento 2016/679.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione del progetto di collaborazione.

## **Articolo 9**

### **Tutela dell'immagine**

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse. L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

## **Articolo 10**

### **Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

## **Articolo 11**

### **Sicurezza sul lavoro**

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

## **Articolo 12**

### **Recesso unilaterale**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

### **Articolo 13 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'accordo è firmato digitalmente ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

#### **Per INAIL Sicilia**

Il Direttore regionale  
Dott. Giorgio Soluri

#### **Per Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro Siciliani**

Il Presidente regionale  
Dott. Giuseppe Carambia